

ACCERTAMENTO

Il mancato contraddittorio legittima i parametri

di Luca Dal Prato

Con la
sentenza
n. 17646 del 6 agosto
2014, la
Cassazione si è espressa sullo
scostamento
accertato tra il risultato ottenuto attraverso l'applicazione dei
parametri e quanto esposto in dichiarazione, disponendo che la differenza deve essere
giustificata non dall'ufficio, bensì
dal
contribuente attraverso il contraddittorio.

L'Agenzia delle entrate è ricorsa per Cassazione avverso la sentenza della
CTR del Lazio, che dichiarava l'illegittimità dell'avviso di accertamento con il quale,
applicando i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, era stata rettificata la dichiarazione
IVA di una Snc.

La CTR aveva censurato la
carenza motivazionale dell'atto impugnato, rilevando che si trattasse di un “
atto

prestampato” e che i parametri enunciano una mera

presunzione

semplice, a cui

deve

seguire ”

*un esame se pur minimo in relazione alla **gravità, precisione e concordanza** degli elementi utilizzati
per una corretta valutazione del soggetto sottoposto a verifica”.*

Gli

ermellini, richiamando la

sentenza 26635/09, hanno

confermato che l’

accertamento tramite

parametri (o studi di settore) rappresenta un

sistema di

presunzioni

semplici, la cui **gravità**, **precisione** e **concordanza** non è determinata ex lege dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli "standard", ma nasce a seguito di un **contraddittorio** con il contribuente, **da attivare obbligatoriamente pena la nullità dell'accertamento**. In particolare, è il **contribuente** che ha l'**onere** di **provare** la presenza di **condizioni** che **giustificano** lo **scostamento** dagli standard e, di conseguenza, l'**esclusione** dell'applicazione di tali **parametri** all'impresa.

La **motivazione** dell'atto di accertamento non può quindi limitarsi a rilevare uno scostamento, ma deve essere integrata dimostrando la **concreta applicabilità** dello "standard" prescelto oltre che le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente.

Da questo giudizio si conclude che:

- l'applicazione dei **parametri** genera un sistema di **presunzioni semplici**;
- il **contribuente** ha la facoltà di **contestarne** l'applicazione **provando** le **circostanze** concrete che giustificano lo scostamento della propria posizione reddituale nell'ambito del contraddittorio cui lo deve invitare l'ufficio;
- l'**atto** impositivo **deve dare** motivata **contezza** delle **ragioni** che inducono l'ufficio a non ritenere attendibile le ragioni del contribuente.

L'efficace applicazione dei **parametri** è dunque **condizionata** alla concreta attivazione del **contraddittorio**: se il contraddittorio non si è attivato perché il contribuente, seppur invitato, non vi ha partecipato o si è astenuto dal citare argomenti in grado di rimodulare le intenzioni dell'ufficio, l'ufficio non è tenuto ad offrire alcuna ulteriore dimostrazione della pretesa esercitata attraverso l'applicazione dello strumento presuntivo (nel caso di specie i parametri).